

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 68 del 16 maggio 2022

Corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.). Approvazione dei documenti "Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approva il documento con il quale si definiscono gli obiettivi formativi di tirocinio e le schede di valutazione inerenti i corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, disciplinati dalla DGR n. 1253/2021 e dalla DGR n. 106/2021.

Il Direttore generale

VISTA la L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i., "*La figura professionale dell'operatore socio-sanitario*" con la quale è stata istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la caratterizzano, nonché alle modalità gestionali ed organizzative dei corsi di formazione.

ATTESO che sulla base della precitata L.R. 20/2001, e sulla base del fabbisogno annualmente rilevato, vengono programmati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi da parte degli Organismi di formazione, accreditati ai sensi della L.R. 19/2002, e autorizzati poi all'erogazione dei corsi stessi.

VISTA la DGR n. 1253 del 14/09/2021, con la quale, da ultimo, è stata approvata per il biennio 2021-2022 la programmazione dell'offerta formativa dei nuovi corsi per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

VISTA la DGR n. 106 del 02/02/2021, con la quale, da ultimo, è stato approvato l'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e la direttiva per presentazione dei percorsi formativi.

CONSIDERATO che parte dell'attività formativa consiste nello svolgimento di 520 ore di attività pratica e che tale tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del percorso didattico poiché costituisce la modalità privilegiata di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche.

CONSIDERATO che la già citata DGR n.1253/2021 stabilisce che il monte ore complessivo dei tirocini sia articolato come segue:

- Degenza - n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera, in ospedale di comunità; unità riabilitative; hospice;
- Residenza - n. 170 ore in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- Servizio Diurno - n. 100 ore presso servizi diurni afferenti per disabilità, salute mentale e dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
- Domicilio e comunità alloggio - n. 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio

CONSIDERATO che la già citata DGR n.106/2021 ha stabilito il riconoscimento di 100 ore di tirocinio, relativamente alle aree di disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale quale credito formativo per le attività anche svolte in un'unica esperienza nei PTCO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, già Alternanza Scuola-Lavoro) e che la quota rimanente di tirocinio, pari a 420 ore, dev'essere programmata in ambito diverso rispetto a quello nel quale è stata maturata l'esperienza nei PTCO.

PRESO ATTO che il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n.355 del 11/04/2022 ad oggetto "*Approvazione della variazione dell'articolazione del monte ore dei tirocini dei corsi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR 1253 del 14/09/2021*" dispone una diversa articolazione dei periodi di svolgimento del tirocinio presso le strutture e i servizi degli enti socio sanitari, rispetto a quanto precedentemente statuito con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 157 del 29/12/2020, avendo contemplato, nello specifico, al fine di ottimizzare l'alternanza delle attività di tirocinio, un aumento delle ore da svolgere nelle strutture per anziani e contestuale riduzione delle ore da svolgersi nelle altre esperienze di tirocinio, che risultano dunque così ripartite:

- Residenza: n. 280 ore in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- Degenza: n. 80 ore in Unità Operative di degenza ospedaliera, Ospedali di Comunità, Unità Riabilitative Territoriali, Hospice;
- Servizio Diurno: n. 80 ore presso strutture e servizi diurni afferenti alle aree disabilità, salute mentale e dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
- Domicilio o comunità alloggio: n. 80 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

ACCERTATA la necessità di focalizzare e di disporre di obiettivi formativi di tirocinio coerenti ed in linea con l'aggiornamento del percorso formativo di tirocinio ed aderenti ai contesti organizzativi in cui sarà chiamato ad agire il futuro operatore e verificata altresì la necessità di disporre di un fac-simile di schede di valutazione per la registrazione del raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei corsisti.

CONSIDERATO pertanto l'opportunità di adottare il documento "*Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione*", di cui all'**Allegato A** del presente decreto, elaborato sulla base delle competenze e dalle attività dell'OSS previste dalla L.R. n. 20/2001 s.m.i, con il quale si individua la disciplina dei tirocini formativi alla quale dovranno attenersi gli Organismi di formazione accreditati e gli Istituti Professionali statali e paritari ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" autorizzati allo svolgimento dei corsi di formazione in attuazione delle DGR n. 1253/2021 e n. 106/2021.

ATTESA la necessità di stabilire per gli Istituti Professionali statali e paritari ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" che hanno attivato corsi di formazione in attuazione della DGR n.106/2021 che l'esperienza di tirocinio programmata in ambito diverso rispetto a quello nel quale è stata maturata l'esperienza nei PTCO sia pari a n.60 ore.

RICHIAMATA la competenza delle Direzioni delle Professioni Sanitarie delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale nella supervisione delle attività di tirocinio dei frequentanti i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS.

SOTTOLINEATO che la gratuità del tirocinio è prevista dal Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale n. 21/2017 e pertanto nessun costo deve essere posto a carico del corsista, dell'Organismo di formazione accreditato o Istituti Professionali per i Servizi Socio-Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale.

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il documento "*Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione*", di cui **all'Allegato A** del presente decreto, il quale costituisce la disciplina a cui devono attenersi gli Organismi di formazione accreditati e gli Istituti Professionali statali e paritari ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" autorizzati all'erogazione dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'attuazione del presente decreto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luciano Flor